

**ACCORDO TRA L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI E L'AZIENDA PUBBLICA DI
SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) "GIORGIO GASPARINI" PER LO SVOLGIMENTO DELLA
FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE E DI CONSULENZA IN MATERIA CONTRATTUALISTICA
PUBBLICA**

L'anno duemila....., addì del mese di, in Vignola, nella sede dell'Unione di Comuni Terre di Castelli, Via Bellucci nr. 1, con la presente scrittura privata da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. 26.4.1986 nr. 131,

T R A

l'Unione di Comuni Terre di Castelli (C.F. 02754930366), di seguito denominata semplicemente "Unione", rappresentata dal dott. Carmelo Stracuzzi, il quale agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste di Segretario Direttore Generale e in esecuzione della deliberazione della Giunta dell'Unione nr. del

E

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" (C.F. 03099960365), di seguito denominata semplicemente "ASP", rappresentata dal dott. Amos Balugani, il quale agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste di Direttore e in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. del

Evidenziato:

- che l'ASP non dispone di un organico amministrativo sufficientemente ampio e/o specificamente specializzato per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante;
- che lo Statuto dell'ASP prevede che per l'esercizio di tali funzioni possa essere fatto ricorso alla collaborazione di uno o più enti pubblici territoriali soci;
- che l'Unione di Comuni Terre di Castelli ha istituito uno specifico servizio gare e appalti nell'ambito del Servizio Affari Generali, dotandolo di professionalità specificamente professionalizzate;

- che finalità principale dell'Unione, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, è di perseguire l'integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali;
- che l'ASP, in quanto ente partecipato dai Comuni aderenti all'Unione, condivide le stesse finalità e ha, quindi, chiesto di potersi avvalere, per le anzidette necessità, della collaborazione dell'Unione di Comuni Terre di Castelli, in quanto espressione di enti pubblici territoriali soci;
- che l'Unione dispone nel proprio organico di professionalità in grado di svolgere adeguatamente le relative incombenze;

Volendosi addivenire alla formalizzazione del rapporto,

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO - L'ASP conferisce all'Unione, che accetta, l'incarico di stazione appaltante in ordine alle procedure per l'acquisizione di beni e di servizi non interessati dal complesso delle disposizioni di cui alle delibere di Giunta regionale n. 514 del 20/04/2009, n. 2110 del 21/12/2009 e n. 219 del 11/01/2010, in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari, da parte del Servizio "Affari generali", alle condizioni tutte indicate nei successivi articoli.

ART. 2 – DELEGA - L'ASP manifesta espressamente la volontà di delegare all'Unione di Comuni Terre di Castelli, che accetta le funzioni di stazione appaltante in ordine alle procedure suddette. Nell'attività di servizio a favore dell'ASP si intendono inoltre comprese le verifiche, previste per legge, funzionali alla stipulazione del contratto d'appalto. Si considerano non comprese nell'oggetto della delega le acquisizioni tramite l'adesione alle convenzioni quadro o il mercato elettronico resi disponibili da Consip Spa ovvero dall'Agenzia regionale Intercent-ER. L'ASP delega ogni funzione, compito e attività, anche connessi, per l'indizione, esecuzione e gestione della procedura di scelta del contraente all'Unione, con le modalità e nei limiti indicati dal presente accordo.

ART. 3 - MODALITA' - L'esercizio delle funzioni di stazione appaltante dovranno essere espletate dall'Unione Terre di Castelli secondo le modalità che seguono.

Le procedure di gara dovranno svolgersi nel rispetto delle sottoindicate condizioni:

- la procedura di gara sarà determinata dall'Unione;
- la Commissione sarà composta e nominata secondo quanto stabilito dalla Legge e dalle fonti

regolamentari dell'Unione, ciò anche in deroga ai regolamenti dell'ASP, nel rispetto, comunque, della necessaria rappresentatività e delle competenze tecniche dell'Ente delegante;

- la normativa applicabile alla procedura di gara sarà costituita dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché dai regolamenti dell'Unione, ciò anche in deroga ai singoli regolamenti, anche specifici in ordine all'oggetto di gara, dell'Ente delegante;
- l'ASP si impegna a comunicare formalmente il proprio fabbisogno all'Unione in tempo utile e, in ogni caso, almeno venti giorni prima dell'avvio del procedimento;
- i fabbisogni così comunicati determineranno il quantitativo minimo presunto dei beni/servizi oggetto della gara;
- l'Unione si impegna a organizzare e gestire il servizio oggetto del presente atto conformemente alla normativa in materia e agli indirizzi concordati, assumendo gli atti di competenza.

Rimane in capo all'ASP la richiesta all'operatore economico aggiudicatario dei documenti e degli atti necessari per la stipulazione del contratto, la verifica in ordine alla correttezza degli stessi, la predisposizione dello schema di rapporto negoziale e la titolarità contrattuale nei rapporti negoziali con il fornitore di beni/prestatore di servizi aggiudicatario, ai quali l'Unione rimarrà totalmente estranea.

ART. 4 - COMPITI DELL'ENTE DELEGATO - Nell'ambito della delega conferita, l'Unione dovrà svolgere ogni compito e funzione inerente l'intera procedura di gara, dalla fase istruttoria a quella di aggiudicazione definitiva. In particolare e, comunque, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, all'Ente delegato sono affidati i seguenti compiti e attività:

- a) rilevare, con il supporto dei competenti Responsabili dell'Ente delegante, il fabbisogno dello stesso;
- b) predisporre gli atti di gara, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dai competenti Responsabili dell'Ente delegante, rimanendo in capo all'Unione lo studio, la cura e la definizione degli aspetti amministrativi della procedura;
- c) sottoscrivere gli atti di gara, ivi compresi quelli connessi e/o collegati e/o consequenziali alla procedura;
- d) approvare e pubblicare gli atti di gara, garantendone la conformità alla normativa di settore;
- e) corrispondere la contribuzione di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23.12.2006, n. 266 a

favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- f) ricevere le domande di partecipazione e invitare i concorrenti prequalificati sulla base dei requisiti e delle condizioni stabilite;
- g) ricevere le offerte inviate dai concorrenti e valutare le medesime mediante un'apposita commissione di gara, nominata come sopra specificato;
- h) custodire tutti i documenti concernenti la procedura di gara in originale;

L'Unione dovrà, inoltre, garantire:

- la condivisione con l'Ente delegante degli atti di gara prima della loro pubblicazione;
- la condivisione con l'Ente delegante in ordine all'opportunità/necessità di conferire un incarico esterno per l'assistenza utile ai fini della predisposizione degli atti di gara in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (stima dei costi di sicurezza, redazione del DUVRI, etc...);
- l'attuazione di tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati personali;
- il diritto di accesso agli atti afferenti la procedura di gara da parte di tutti gli interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni e dal vigente Regolamento dell'Unione recante la disciplina del procedimento amministrativo e sull'accesso alla documentazione amministrativa;
- la tempestiva e formale comunicazione all'Azienda delegante dell'intervenuta aggiudicazione;
- l'informazione settimanale all'Azienda delegante dello stato di avanzamento delle attività procedurali, nonché la comunicazione in ogni momento di particolari accadimenti che potrebbero ostacolare lo svolgimento della procedura di gara.

ART. 5 - COMPITI DELL'AZIENDA DELEGANTE - L'ASP nominerà un Responsabile che sarà referente/responsabile nei confronti dell'Unione e, avrà la capacità di rappresentare a ogni effetto l'Azienda delegante. L'Azienda delegante coadiuva l'Unione, comunicando le proprie specifiche esigenze e fornendo tutte le informazioni utili e opportune per lo studio di fattibilità in ordine all'espletamento della singola gara, entro i termini indicati dall'Unione medesima.

L'Azienda delegante si impegna a:

- svolgere ogni attività preliminare e/o connessa per la predisposizione della gara (es. studio e analisi

del mercato di riferimento);

- coinvolgere l'Ente delegato qualora l'espletamento della procedura presupponga l'interazione con soggetti terzi;
- svolgere ogni attività connessa alla richiesta all'operatore economico aggiudicatario dei documenti e degli atti necessari per la stipulazione del contratto, la verifica in ordine alla correttezza degli stessi, la predisposizione dello schema di rapporto negoziale;
- stipulare il contratto, ai cui patti e condizioni si obbliga, rimanendo l'Unione estranea al rapporto contrattuale medesimo.

ART. 6 - RIPARTIZIONE DELLE SPESE DEL SERVIZIO - L'Unione svolgerà i compiti, le funzioni e le attività a essa delegati con il presente atto, mettendo a disposizione i propri uffici, gli arredi e gli altri beni necessari. Detto impegno si considera adeguatamente compensato tramite il corrispettivo previsto dal presente accordo. Le spese sostenute dall'Unione per l'espletamento delle procedure di gara, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese: postali; di pubblicazione degli atti di gara; di contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture *ex art.* 1, comma 67, della legge n. 266/2005; per l'eventuale assistenza resa nella predisposizione degli atti di gara da professionisti esterni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (stima dei costi di sicurezza, redazione del DUVRI, etc...); saranno oggetto di rimborso da parte dell'ASP, previa presentazione di apposito rendiconto da parte dei competenti uffici dell'Unione al termine di vigenza del presente accordo.

ART. 7 – RESPONSABILITA' - La responsabilità della regolare esecuzione degli adempimenti è definita esclusivamente in ragione della competenza: all'Unione per quanto concerne gli adempimenti e le funzioni delegate, all'ASP per quanto concerne gli adempimenti alla stessa riservati.

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA - Il presente accordo decorre dall'01.01.2011 e avrà termine il 31.12.2011. L'ASP potrà recedere dall'accordo alla scadenza di qualsiasi mese di validità, corrispondendo, oltre alla quota maturata secondo la frazione di tempo mensile calcolata sul corrispettivo indicato al successivo articolo 9, un'ulteriore mensilità.

ART. 9 – CORRISPETTIVO - Per l'esecuzione degli adempimenti e delle funzioni di cui al presente accordo, l'ASP riconosce all'Unione un corrispettivo onnicomprensivo per personale, attrezzature e

materiali di lavoro, predeterminato in complessivi € 4.000,00 (euro quattromila/00), IVA inclusa nella misura del 20%, oltre a quanto previsto dall'articolo 6 del presente accordo. La misura del corrispettivo sopraindicata sarà rivista e rinegoziata tra le parti entro il primo semestre, a seguito di un'analisi puntuale circa i costi effettivi delle prestazioni rese a favore dell'ASP. L'assolvimento di altri adempimenti aggiuntivi rispetto quelli sopra indicati dovrà essere previamente concordato.

ART. 10- PAGAMENTO - Il corrispettivo di cui al precedente art. 9 verrà liquidato dall'ASP all'Unione, dietro presentazione di regolare fattura, entro il 30.12.2011.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Unione
Il Segretario Direttore Generale
(dott. Carmelo Stracuzzi)

Per l'ASP
Il Direttore
(dott. Amos Balugani)